

Luigi Tramontano

CODICI CIVILE E PENALE

ANNOTATI CON LA GIURISPRUDENZA
PER L'ESAME DI AVVOCATO

2011

ULTIMISSIMO AGGIORNAMENTO

CEDAM

Non è possibile portare in sede d'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)

Non è possibile portare in sede d'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)

CODICE CIVILE (estratto)

Non è possibile portare in sede d'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)

151. Separazione giudiziale.

Sommario: 1. Presupposti per la pronuncia di separazione.

1. Presupposti per la pronuncia di separazione

■ L'addebito di colpa presuppone la violazione dei doveri coniugali derivanti dal matrimonio e il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, che deve essere provato dal richiedente. Pertanto, fallita la riconciliazione, non rileva il comportamento pregresso della moglie, e la mancanza di prove sulla prosecuzione della relazione extra coniugale, nonché sulla causalità di tale circostanza con la nuova crisi e l'intollerabilità della convivenza, preclude l'accoglimento dell'istanza di addebito di colpa. *Cass. civ., sez. I, 12 settembre 2011, n. 18618.*

1123. Ripartizione delle spese.

Sommario: 1. Infiltrazioni, responsabilità dell'amministratore e risarcimento danni.

1. Infiltrazioni, responsabilità dell'amministratore e risarcimento danni

■ In tema di risarcimento danni dovuti ad infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante, non ha nessuna rilevanza, ai fini di una eventuale responsabilità, la condotta posta dall'amministratore, che dopo reiterati solleciti, decide di mandare un tecnico per visionare l'entità del danno, in quanto risulta evidente ovvio che per individuare il responsabile del danno è necessario individuare preliminarmente la causa. *Cass. civ., sez. II, 14 settembre 2011, n. 18795.*

1134. Spese fatte dal condomino.

Sommario: 1. Condominio minimo.

1. Condominio minimo

■ La disciplina dettata dall'art. 1134 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui il condominio non risulti formalmente costituito, con nomina dell'amministratore, atteso che la disciplina del condominio negli edifici opera per il semplice fatto che coesistano in un fabbricato parti di proprietà comune e parti di proprietà esclusiva. *Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2011, n. 21015.*

■ La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poiché tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ. *Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2011, n. 21015.*

2059. Danni non patrimoniali.

Sommario: 1. Danno morale; 2. Diffamazione.

1. Danno morale

■ Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano a partire dal 2009, che la sentenza Cass. n. 12408/11 ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale, non hanno mai cancellato la fattispecie del danno morale intesa come voce integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale.

niale; tali tabelle, infatti, propongono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale. *Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2011, n. 18641.*

2. Diffamazione

■ La semplice illegittimità del protesto non è di per sé sufficiente per ottenere la liquidazione dei danni all'immagine: è onere della prova del danneggiato provare l'esistenza e la rilevante entità della lesione e del pregiudizio (fattispecie relativa ad una società che si vedeva protestare illegittimamente alcuni assegni bancari da parte del suo istituto di credito e che riusciva ad ottenere il risarcimento dei danni, limitatamente alle spese che aveva dovuto sostenere per evitare il fallimento, ma non quelli relativi ai pregiudizi per danni all'immagine). *Cass. civ., sez. VI, 8 settembre 2011, n. 18476.*

2932. Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.

Sommario: 1. Regole generali.

1. Regole generali

■ Non è possibile ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto se la mancata stipula del definitivo deriva da una legittima facoltà di recesso, che le parti hanno consensualmente inserito nel preliminare. *Cass. civ., sez. II, 4 ottobre 2011, n. 20303.*

CODICE PENALE

(estratto)

Non è possibile portare in sede d'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)

40. Rapporto di causalità.

Sommario: 1. *Conditio sine qua non* (la probabilità logica e statistica); 2. Reato omissivo improprio.

1. *Conditio sine qua non* (la probabilità logica e statistica)

■ In tema di rifiuto di atti di ufficio, il medico di guardia sull'autoambulanza del servizio 118 è tenuto ad effettuare tutti gli interventi richiesti qualora sia posto al corrente, da parte di personale sanitario, di una grave sintomatologia del paziente, avendo l'obbligo di attivarsi con urgenza. *Cass. pen., sez. VI, 21 settembre 2011, n. 34402.*

2. Reato omissivo improprio

■ In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, è assai articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. (In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'amministratore delegato di una società e del responsabile del cantiere per il reato di lesioni colpose di un operaio che, effettuando lavori di riparazione della condotta del gas, in mancanza di corretta canalizzazione del traffico e di opportuna segnalazione del cantiere, veniva investito da un'auto). Il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Tale obbligo del datore di lavoro può essere ad altri delegato, ossia trasferito, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro. Ma ciò, comportando una dismissione da parte del datore di lavoro di obblighi a lui in via principale assegnati dalla legge ed un loro contestuale trasferimento ad altri, deve avvenire attraverso un atto di delega espresso, inequivoco e certo, e comunque, anche a voler ritenere non assolutamente necessaria la forma scritta, surrogabile dal principio di effettività, attraverso la puntuale dimostrazione di una situazione di fatto che corrisponda alla attribuzione che risulta dall'organigramma. *Cass. pen., sez. IV, 26 settembre 2011, n. 34723.*

41. Concorso di cause.

Sommario: 1. Condotta colposa del soggetto offeso (infortuni sul lavoro); 2. Nesso causale e concorso di cause.

1. Condotta colposa del soggetto offeso (infortuni sul lavoro)

■ La condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute. *Cass. pen., sez. IV, 7 settembre 2011, n. 33285.*

■ In tema di infortuni sul lavoro, poiché la normativa antinfortunistica risulta finalizzata a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da una sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore stesso che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile od inopinabile. In tema di omicidio colposo commesso con violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro, solo un comportamento anomalo del lavoratore, estraneo al processo produttivo od alle mansioni attribuite, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore, può rivestire il ruolo di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a cagionare l'evento interrompendo il nesso di causa sì da escludere la responsabilità del datore di lavoro. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha escluso che la condotta dell'operaio, addetto alla raccolta rifiuti, che abbia ommesso di indossare le cinture di sicurezza, possa essere considerata abnorme, eccezionale ed imprevedibile e che pertanto del suo decesso è chiamato a rispondere il funzionario comunale, in qualità di datore di lavoro, a cui è stato affidato il servizio di nettezza urbana). *Cass. pen., sez. IV, 28 settembre 2011, n. 35204.*

■ Ai fini dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (articolo 41, comma secondo, c.p.), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ha riferimento a fattori completamente atipici, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, che non si verificano se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. Ne consegue che deve escludersi che possa assumere tale rilievo eccezionale la condotta di un soggetto, pur negligente, la cui condotta inosservante trovi la sua origine e spiegazione nella condotta di chi abbia creato colposamente le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente. *Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2011, n. 34379.*

2. Nesso causale e concorso di cause

■ In tema di nesso causale, quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma primo, c.p.. *Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2011, n. 34379.*

51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.

Sommario: 1. Professione medica e consenso informato.

1. Professione medica e consenso informato

■ È configurabile la responsabilità del medico, nelle sue diverse forme, in caso di interventi eseguiti contro la volontà del paziente ovvero quando l'azione del medico non sia volta al proprio specifico fine terapeutico e comunque non realizzi un beneficio per la salute complessiva del paziente quale unico bene da preservare, la cui tutela, per il relativo risalto costituzionale, fornisce copertura costituzionale alla legittimazione dell'atto medico. *Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2011, n. 33136.*

■ Non risponde di omicidio colposo il medico a causa del proprio intervento tardivo qualora, per la gravità delle condizioni cliniche della paziente, l'evento morte era inevitabile. Qualora l'intervento del sanitario, infatti, non avrebbe assicurato alla vittima una ulteriore, apprezzabile protrazione della vita la condotta del medico è scriminata. *Cass. pen., sez. IV, 16 settembre 2011, n. 34238.*

110. Pena per coloro che concorrono nel reato.

Sommario: 1. Concorso in abusivismo edilizio.

1. Concorso in abusivismo edilizio

■ Il proprietario del terreno non può essere ritenuto responsabile, per la sola qualità rivestita, della realizzazione di una costruzione abusiva, ma occorre quantomeno la sua piena consapevolezza dell'esecuzione delle opere, nonché il suo consenso, anche implicito o tacito, in relazione all'attività edilizia posta in essere. In materia edilizia al proprietario non formalmente committente dell'opera abusiva può essere attribuita la responsabilità della costruzione sulla base di elementi di fatto, quali la circostanza che lo stesso abiti nello stesso territorio comunale ove sia stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia il destinatario finale dell'opera. *Cass. pen., sez. IV, 4 ottobre 2011, n. 35886.*

113. Cooperazione nel delitto colposo.

Sommario: 1. Lesioni personali colpose conseguenti ad incidente stradale.

1. Lesioni personali colpose conseguenti ad incidente stradale

■ Nell'ipotesi di lesioni personali colpose conseguenti a sinistro stradale, verificatosi in seguito ad un tentativo di sottrarsi ad un controllo di polizia, rispondono di lesioni aggravate e violazione del codice della strada, anche i passeggeri seduti nei sedili posteriori del veicolo responsabile del sinistro, quando si dimostri che questi ultimi abbiano incitato il guidatore alla fuga. *Cass. pen., sez. IV, 16 settembre 2011, n. 34233.*

416. Associazione per delinquere.

Sommario: 1. Elementi strutturali.

1. Elementi strutturali

■ Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 416 c.p. non è necessaria la reciproca conoscenza di tutti gli associati e la loro interazione rispetto al programma criminoso, essendo dirimente la consapevolezza

volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. *Cass. pen., sez. VI, 21 settembre 2011, n. 34406.*

451. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

Sommario: 1. Omessa collocazione dei dispositivi antincendio.

1. Omessa collocazione dei dispositivi antincendio

■ I dispositivi antincendio devono essere messi in ogni luogo dell'azienda. Pertanto, risponde del delitto di cui all'art. 451 c.p., colui che sul piazzale di un autolavaggio, posto umido e bagnato, ometta di collocare i predetti dispositivi essendo anche questo luogo soggetto allo scoppio di un incendio poiché alcuni liquidi infiammabili mantengono la loro capacità incendiaria indipendentemente dalla sussistenza delle descritte condizioni ambientali. *Cass. pen., sez. IV, 7 settembre 2011, n. 33294.*

570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Sommario: 1. Mezzi di sussistenza: nozione e omessa somministrazione.

1. Mezzi di sussistenza: nozione e omessa somministrazione

■ Risponde del delitto di cui all'art. 570 c.p., il padre che non adempie all'obbligo di mantenimento dei propri figli minori, il cui stato di necessità è provato in re ipsa, stante l'incapacità degli stessi di attendere alle proprie necessità; altresì, gli aiuti provenienti da terzi non esonerano il padre dall'obbligo di mantenimento. *Cass. pen., sez. VI, 15 settembre 2011, n. 34111.*

■ Non è punibile per il delitto di cui all'art. 570 c.p., il padre inabile al lavoro che avrebbe dovuto versare l'assegno di mantenimento al figlio pari alla sua pensione d'invalidità. *Cass. pen., sez. VI, 30 settembre 2011, n. 35607.*

572. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Sommario: 1. Configurabilità.

1. Configurabilità

■ Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) può essere realizzato anche attraverso una condotta reiterata nel tempo che si manifesti con violenza morale e non solo fisica, sicché appare irrilevante il motivo con cui si contesta la presenza di un solo certificato medico attestante una presunta aggressione ai danni della persona offesa. *Cass. pen., sez. VI, 21 settembre 2011, n. 34405.*

575. Omicidio.

Sommario: 1. Concorso di persone nel reato.

1. Concorso di persone nel reato

■ Risponde di concorso colposo nel delitto ex art. 575 c.p., il dirigente della Questura che non vigili sul dipendente accusato di omicidio doloso commesso utilizzando l'arma di ordinanza. *Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2011, n. 34385.*

589. Omicidio colposo.

Sommario: 1. Responsabilità professionale medica e paramedica; 2. Sicurezza in ambito lavorativo.

1. Responsabilità professionale medica e paramedica

■ Il medico che non dispone l'approfondimento anamnestico del caso clinico sottoposto alla sua attenzione risponde del reato di omicidio colposo, ove alla sua negligenza, imprudenza e/o imperizia professionale consegue la morte del paziente. *Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2011, n. 33152.*

■ Non risponde di omicidio colposo il medico chirurgo che interviene tardivamente sul paziente le cui condizioni di salute sono già fortemente compromesse. Nella fattispecie, la suprema Corte ha ritenuto che la condotta colposa, rappresentata dal ritardato intervento, è stata considerata ininfluente rispetto al verificarsi dell'evento mortale, ritenuto exitus prossimo ed inevitabile. *Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2011, n. 34238.*

1. Sicurezza in ambito lavorativo

■ In tema di nesso causale, quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma primo, c.p. *Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2011, n. 34379.*

■ In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, è assai articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. (In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'amministratore delegato di una società e del responsabile del cantiere per il reato di lesioni colpose di un operaio che, effettuando lavori di riparazione della condotta del gas, in mancanza di corretta canalizzazione del traffico e di opportuna segnalazione del cantiere, veniva investito da un'auto). *Cass. pen., sez. IV, 26 settembre 2011, n. 34723.*

■ La qualifica di datore di lavoro è riconosciuta anche al dipendente pubblico a cui, nell'ambito dell'organigramma degli enti pubblici territoriali, è stata conferita una delega "senza portafoglio"; in tale ipotesi, egli è stato ritenuto responsabile dell'evento mortale occorso al netturbino che al momento dell'incidente non utilizzava le apposite cinture di sicurezza, essendo il soggetto sui cui incombe ex lege l'onere di verificare l'osservanza dei precetti antinfortunistici. *Cass. pen., sez. IV, 28 settembre 2011, n. 35204.*

590. Lesioni personali colpose.

Sommario: 1. Circolazione stradale; 2. Sicurezza e prevenzione degli infortuni in ambito lavorativo: responsabilità dei destinatari delle norme.

1. Circolazione stradale

■ Nell'ipotesi di lesioni personali conseguenti a sinistro stradale, verificatosi in seguito ad un tentativo di sottrarsi ad un controllo di polizia, rispondono di lesioni aggravate e violazione del codice della strada, anche i passeggeri seduti nei sedili posteriori del veicolo responsabile del sinistro, quando si dimostri che quest'ultimi abbiano incitato il guidatore alla fuga. *Cass. pen., sez. IV, 16 settembre 2011, n. 34233.*

2. Sicurezza e prevenzione degli infortuni in ambito lavorativo: responsabilità dei destinatari delle norme

■ L'imprenditore è responsabile degli incidenti sul lavoro capitati agli operai, anche se il macchinario che ha causato le lesioni è a marchio conformità "CE", essendo il datore di lavoro tenuto ad accertare in ogni caso la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati in quanto la presenza del marchio di conformità europea non lo esonera lo stesso dalla sua responsabilità. *Cass. pen., sez. IV, 7 settembre 2011, n. 33285.*

■ In tema di infortuni sul lavoro, poiché la normativa antinfortunistica risulta finalizzata a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da una sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro può esser esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore stesso che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile od inopinabile. *Cass. pen., sez. IV, 28 settembre 2011, n. 35204.*

609-octies. Violenza sessuale di gruppo.

Sommario: 1. Presupposti.

1. Presupposti

■ Per l'integrazione del reato di violenza sessuale di gruppo è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto, ma non si richiede che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, risultando sufficiente la presenza nel luogo, idonea a fornire un contributo causale. Ne consegue che risponde penalmente di tale delitto la nonna presente ad atti di violenza sessuale sui nipoti, atteso che la stessa riveste il ruolo di figura di garanzia, anche solo morale. *Cass. pen., sez. III, 27 settembre 2011, n. 34900.*

616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

Sommario: 1. Marito che sottrae corrispondenza alla moglie, successivamente prodotta innanzi al giudice civile in sede di separazione.

1. Marito che sottrae corrispondenza alla moglie, successivamente prodotta innanzi al giudice civile in sede di separazione

■ Il marito che sottrae della corrispondenza alla moglie, successivamente prodotta innanzi al giudice civile in sede di separazione, configura il delitto di cui all'art. 616 comma 1 c.p., non potendo l'agente richiamare a propria discolta il successivo disposto del comma II, poiché, la produzione della predetta documentazione in giudizio non è apparsa essere l'unico mezzo a disposizione dell'imputato per contestare le richieste del coniuge controparte. *Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2011, n. 35383.*

640. Truffa.

Sommario: 1. Pubblico dirigente che non impedisce (anzi favorisce) l'attestazione falsa della presenza di alcuni dipendenti.

1. Pubblico dirigente che non impedisce (anzi favorisce) l'attestazione falsa della presenza di alcuni dipendenti

■ Il dirigente di un ufficio pubblico che non impedisce ad alcuni dipendenti di attestare falsamente la loro presenza in ufficio, addirittura favorendo tale comportamento, concorre nel reato, con condotta commissiva, di truffa aggravata. *Cass. pen., sez. II, 4 ottobre 2011, n. 35344.*

640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Sommario: 1. Rapporti con il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316-ter).

1. Rapporti con il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316-ter)

■ Omettere alcune informazioni, al fine di ottenere finanziamenti pubblici, può integrare il reato di truffa anziché l'indebita percezione di erogazioni statali; sarà il giudice a valutarlo caso per caso, dal momento che pure il silenzio o il mendacio possono assumere natura fraudolenta ed integrare l'elemento oggettivo del reato di truffa. L'induzione in errore, infatti, anche mediante l'affidamento che può essere ingenerato da una condotta meramente omissiva, qualora questa costituisca inadempimento di un obbligo di comunicazione. *Cass. pen., sez. II, 13 settembre 2011, n. 33841.*

646. Appropriazione indebita.

Sommario: 1. Iscrizione di crediti altrui in "saldo cassa" (esclusione del reato).

1. Iscrizione di crediti altrui in "saldo cassa" (esclusione del reato)

■ L'iscrizione di crediti altrui in "saldo cassa" non è condotta idonea a configurare il delitto di appropriazione indebita, poiché per cosa mobile deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione e che sia in grado di spostarsi autonomamente o essere trasportata da un luogo ad un altro. La nozione penalistica di bene mobile non è comprensiva "dei diritti soggettivi in genere e dei crediti in particolare che, in quanto beni immateriali, non sono suscettibili di fisica appropriazione". *Cass. pen., sez. II, 13 settembre 2011, n. 33839.*

659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Sommario: 1. Configurabilità; 2. Differenze tra il primo e il secondo comma della norma: la condotta.

1. Configurabilità

■ Per la sussistenza della contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p. deve essere provata la diffusività del rumore ovvero la sua idoneità ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non solo a pochi soggetti. (Da queste premesse la Corte non ravvisa la contravvenzione nella condotta di un insegnante disoccupato che, per manifestare il proprio disagio, utilizza un megafono ad alto volume nel piazzale antistante il palazzo di giustizia, arrecando disturbo al magistrato che presiede l'udienza in un'aula prossima al luogo in cui l'imputato parla ma non anche a tutte le altre persone contemporaneamente presenti nel medesimo palazzo di giustizia). *Cass. pen., sez. I, 2 settembre 2011, n. 33039.*

2. Differenze tra il primo e il secondo comma della norma: la condotta

■ La contravvenzione di cui al secondo comma dell'art. 659 cit., a differenza di quella prevista dal primo comma, deve intendersi parzialmente depenalizzata, in forza del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, laddove si accerti la perfetta identità fattuale della violazione contestata ai sensi della menzionata norma del codice penale e di quella sanzionata solo in via amministrativa (superamento dei limiti di emissioni sonore), a norma dell'art. 10, comma 2, legge n. 447/1995. (Nella specie la Cassazione ha affermato che l'attività di panificazione e gli strumenti sonori ad essa connessi, quali i carrelli di trasporto ed elettroventilazione a servizio dei forni, superando il limite di emissioni sonore di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e alla legge n. 447 del 1995, costituisce una violazione amministrativa e non un reato). *Cass. pen., sez. II, 5 settembre 2011, n. 33072.*